



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

CORTE DEI CONTI



0003028-28/12/2015-SC_MAR-T71-P

Al Sindaco del Comune di Urbisaglia
comune.urbisaglia.mc@legalmail.it

Al Consiglio comunale di Urbisaglia
comune.urbisaglia.mc@legalmail.it

All'Organo di revisione tramite il comune
comune.urbisaglia.mc@legalmail.it

Oggetto: Comune di Urbisaglia – Rendiconto Esercizio 2013 - Legge 266/2005

**Si trasmette la deliberazione n 201/2015/PRSP concernente l'oggetto.
L'invio avrà seguito anche tramite SIQUEL**

per Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Barbara Mecozzi)





CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

Nella Camera di consiglio del 22 dicembre 2015

composta dai magistrati:

- Cons. Andrea LIBERATI – Presidente f.f.
- Primo Ref. Pasquale PRINCIPATO- Componente
- Primo Ref Valeria FRANCHI – Componente Relatore
- Primo Ref. Marco DI MARCO - Componente

LEGGE 266/2005

RENDICONTO 2013
COMUNE DI URBISAGLIA

VISTO l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti come modificata, dapprima, con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;


VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni apposite in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti, sulle cui segnalazioni è esclusivamente fondato tale controllo;

VISTE le "Linee-guida" predisposte dalla Corte dei conti per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto 2013, approvate dalla Sezione delle Autonomie giusta deliberazione n. 11/SEZAUT/2014/INPR in data 15 aprile 2014 (pubblicata in G.U., S.O. 8 maggio 2014, n. 105);

VISTA la relazione inoltrata alla Sezione da parte dell'Organo di revisione in ordine al rendiconto 2013;



ESAMINATA la documentazione pervenuta e gli elementi emersi in istruttoria nonché quelli acquisiti anche in via officiosa;

VISTE le deduzioni formulate dall'Ente acquisite agli atti con prot. n. 1523 del 25/05/2015 e n. 1835 del 25/06/2015;

VISTA la nota con la quale il Presidente f.f. ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il relatore dott.ssa Valeria Franchi;

PREMESSO

Come noto la funzione di controllo avente ad oggetto i bilanci di previsione ed i rendiconti degli Enti locali, intestata dall'art. 1 commi 166 e ss Legge 266/2005 alle Sezioni Regionali della Corte dei conti, è stata significativamente incisa dal recente D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, che, in uno ad una più generale rivisitazione del sistema dei controlli interni, ha, altresì, previsto un rafforzamento di quelli esterni sulla gestione, per un verso, mediante l'introduzione di nuovi istituti e, per altro, mediante la implementazione di quelli già esistenti anche al fine di conferire una maggiore effettività agli stessi e di potenziare la vigilanza sulla adozione delle misure correttive.

Rilevano, in questa prospettiva, il novellato art. 148 Tuel e, soprattutto, ai fini che ne occupano, il nuovo art. 148 *bis* Tuel a mente del quale *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art. 1 commi 166 e ss della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dall'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"* precisandosi come per le verifiche sui rendiconti debba aversi riguardo anche *"alle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*.

Per ciò che attiene le c.d. misure correttive ed il successivo monitoraggio sulle stesse, il comma 3 del citato art. 148 *bis* dispone, inoltre, che *"l'accertamento di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare entro 60 gg dalla (...) pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"* e che *"tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di 30 giorni dal ricevimento"* prevedendosi qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti ovvero in caso di esito negativo che *"è preclusa*

l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

La Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 60 del 5 aprile 2013) ha, peraltro, evidenziato come siffatta evoluzione del sistema dei controlli esterni intestati alla Corte dei conti, e la previsione in favore delle Sezioni regionali di controllo di strumenti di tipo inibitorio, risulti compatibile con gli ambiti di autonomia costituzionalmente garantiti agli enti territoriali e con il principio di equiordinazione di cui all'art. 114 della Costituzione posto che, i nuovi controlli al pari di quelli già previsti dall'art. 1 commi 166 e ss Legge Finanziaria 2006, sono finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio – assunto a principio positivizzato in plurime disposizioni della nostra Carta fondamentale (cfr. art. 81, 97, 117 e 119 Cost.) – e rinvergono fondamento nella peculiare funzione di presidio assolta dalla Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico.

Né siffatto potenziamento vale a snaturare o inficiare la natura collaborativa dei controlli di cui trattasi – già positivizzata all'art. 7 comma 7 della Legge 6 giugno 2003 n. 131 ed in maniera univoca ribadita dal Giudice delle leggi (Corte cost. 9 febbraio 2001, n. 37 e 7 giugno 2007, n. 179): ne consegue l'opportunità di segnalare alla attenzione degli Enti anche irregolarità non gravi e criticità, che pur inidonee a fondare una pronuncia di accertamento ex art. 148 bis Tuel, appaiono suscettive di incidere sulla sana gestione finanziaria ovvero dar luogo a situazioni di deficitarietà e di squilibrio.

Così ricostruiti il quadro normativo di riferimento e le finalità del presente controllo si illustrano gli esiti delle verifiche svolte precisandosi, peraltro, che l'assenza di specifico rilievo non vale ad integrare implicita valutazione positiva.

CONSIDERATO

L'esame della relazione redatta dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 1 commi 166 e ss della L. 23 dicembre 2005 n. 266 non ha evidenziato irregolarità contabili ascrivibili al novero di quelle per le quali l'art. 148 bis Tuel prescrive l'adozione di pronuncia di accertamento.

Nondimeno sono emersi profili critici che permangono tali, all'esito del contraddittorio scritto e dei successivi chiarimenti forniti dalla Amministrazione, come di seguito specificati:


1. Verifica dei parametri di ente strutturalmente deficitario

Nell'ambito delle verifiche relative al rendiconto 2013 è stato acclarato il mancato rispetto di due parametri di deficitarietà come di seguito compendiato:

4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;

9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti.

Chiesti chiarimenti all'Ente in ordine alle ragioni che hanno precluso il rispetto dei predetti parametri nonché alle misure correttive adottate, l'Amministrazione ha rappresentato che la



criticità rappresentata dal mancato rispetto del parametro 4 è stata completamente superata in sede di rendiconto 2014, grazie alla significativa riduzione dei residui passivi oggetto sia di revisione ordinaria che di riaccertamento straordinario.

Quanto al mancato rispetto del parametro 9 ha evidenziato come il ricorso all'anticipazione di tesoreria, nel corso dell'esercizio in esame, abbia rivestito carattere eccezionale, e sia stato essenzialmente imputabile ad una carenza temporanea di liquidità provocata dallo sfasamento temporale tra l'incasso dei contributi regionali erogati per investimenti e il pagamento alle ditte appaltatrici dei lavori pubblici, degli stati avanzamento maturati, onorati nel rispetto dei tempi di pagamento previsti dal contratto onde evitare eventuali richieste di interessi e danni.

2. Risultato di cassa

L'Organo di revisione nella relazione al rendiconto 2013 ha dato atto di anticipazioni di tesoreria inestinte al 31 dicembre 2013 per € 140.557,54 evidenziando, altresì, che a titolo di interessi sono maturate nel corso dell'anno somme pari ad € 41,63.

Nella tabella seguente viene riportata la percentuale di incidenza dell'anticipazione da restituire, rispetto alle entrate correnti, con riguardo all'esercizio esaminato:

Scoperto di cassa	2013
Importo al 31.12	140.557,54
Entrate correnti	2.224.419,23
% su entrate correnti	6,31%

In tale prospettiva avendo l'Organo di revisione attestato che anche nel corso dell'esercizio 2014 l'Ente ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria, sono stati chiesti specifici chiarimenti in ordine alle ragioni sottese al significativo utilizzo della stessa, alle cause della mancata estinzione all'esito dell'esercizio, nonché alle iniziative assunte al fine di ottimizzare la riscossione delle entrate e garantire un minore ricorso alla suddetta anticipazione.

L'Ente nel rappresentare che durante l'esercizio non ha mai superato il limite dei 3/12 previsto dalla normativa (art. 222 del Tuel n. 267/2000), condizione, peraltro avvalorata, dall'esiguo importo maturato a titolo di interessi, ha asserito che il ricorso all'anticipazione si è reso necessario per fronteggiare i pagamenti dei lavori pubblici, indifferibili ed urgenti, impegnati al Titolo II, per l'importo di € 376.349,78 rispetto al quale, di contro, risultava a disposizione una somma di € 49.702,59, incassata al Titolo IV.

A tal riguardo l'Amministrazione ha, peraltro, rimarcato come nel corso dell'esercizio 2013 i trasferimenti statali hanno subito tagli e ritardi nell'erogazione che hanno significativamente condizionato la liquidità.

3. Verifica vincoli di bilancio

Alla stregua delle risultanze delle verifiche relative alla liquidità sono stati svolti specifici riscontri in ordine all'acquisizione delle entrate e all'andamento degli accertamenti e delle riscossioni di talune poste.

L'esame dei dati attestati dall'Organo di revisione ha, in particolare, evidenziato disallineamenti tra previsioni, accertamenti e riscossioni relativi a specifiche poste di entrata.

Così con riferimento ai contributi per permesso di costruire è risultato che ad una previsione pari ad € 30.000,00 ha fatto seguito un accertamento pari ad € 63.863,86, e un riscosso di € 30.676,37 mentre con riguardo alle entrate per recupero evasione tributaria è stata rilevata una previsione di € 105.000,00 cui si è correlato un accertamento per € 59.091,81 ed un riscosso per € 57.260,81.

Meno marcato il predetto scostamento per ciò che attiene alle entrate per sanzioni amministrative per violazione codice della strada, considerata la sostanziale coerenza tra previsione pari ad € 5.500,00, accertamento pari ad € 4.357,05 e riscosso pari ad € 4.059,09.

A partire dalle attestazioni dell'Organo di revisione che, nel prospetto relativo alle Entrate e Spese aventi carattere non ripetitivo - Risorse eccezionali correnti o in c/capitale destinate a spesa corrente, a fronte di un utilizzo di dette entrate per € 63.448,86 (di cui € 59.091,81 relative al Recupero evasione tributaria ed € 4.357,05 per Sanzioni per violazioni al codice della strada), ha attestato un importo pari a zero per spese correnti straordinarie sono stati chiesti specifici chiarimenti in ordine alla finalizzazione di tali risorse.


L'Ente a tal riguardo ha rappresentato che le entrate relative al Contributo per permesso di costruire sono state sempre ed esclusivamente utilizzate per spese di investimento, così come le entrate relative alle sanzioni amministrative per violazione codice della strada, destinate per il 50% alla manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità; ha precisato, peraltro, che medesimo utilizzo hanno avuto le entrate derivanti dal recupero evasione tributaria che sono state destinate per il finanziamento delle opere di manutenzione straordinaria.

Sul punto ha, peraltro, rappresentato come la destinazione di dette risorse alle finalità sopra citate e nello specifico, impegnate quale quota a carico del Comune nel finanziamento di OO.PP. sostenute solo parzialmente da contributi regionali (adeguamento sismico scuole) ha permesso all'Ente un significativo risparmio sul fronte dell'indebitamento, evitando la contrazione di mutui e i conseguenti oneri latenti.

4. Operazione di riaccertamento residui

Nell'ambito delle verifiche svolte, anche alla stregua di specifica attestazione resa dall'Organo di revisione, è stato acclarato che l'Ente non ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi.

Lo stesso Organo di revisione ha, peraltro, attestato il mantenimento in bilancio di residui passivi del titolo II, non movimentati da oltre tre esercizi, per i quali non vi è stato l'affidamento dei lavori evidenziando in nota che: *"un intervento consiste nella permuta di un lotto edificabile in zona artigianale con un edificio da adibire a struttura deposito automezzi per il trasporto a chiamata, con iniziativa privata. L'impresa assegnataria non ha provveduto ad intraprendere l'iter per l'esecuzione dei lavori"* mentre l'altro *"nella realizzazione e nella manutenzione di"*



strutture e spazi destinati a bambini e famiglie, per il quale è stato assegnato contributo regionale e per il quale non è stato approvato il progetto esecutivo”.

Di qui la richiesta di chiarimenti cui l'Ente ha fornito riscontro confermando di non aver provveduto al riaccertamento dei residui in quanto dalla verifica contabile effettuata si è ritenuto opportuno non modificare i dati di fine esercizio.

Quanto ai residui passivi del titolo II ha rappresentato partitamente che, mentre per il lotto edificabile è intervenuto un contenzioso proposto da un operatore economico, peraltro medio tempore definito, con conseguente sospensione dell'intera operazione (cfr. punto 5 –Gestione dei residui) per l'altro intervento, riferito alla realizzazione e manutenzione di strutture e spazi destinati a bambini e finanziato da contributo regionale (D.D.P.F. n. 75/FP05 del 17.7.2009), non si è provveduto alla progettazione definitiva per problematiche tecnico/ logistiche dovute ad altre opere pubbliche in corso di realizzazione donde la formazione del residuo presente in bilancio.

5. Gestione dei residui

Nell'esercizio 2013 è stato, altresì, accertato un significativo volume dei residui attivi totali pari ad € 4.252.460,15 che posto a confronto con il totale degli accertamenti di competenza pari ad € 3.781.860,72 determina una significativa percentuale di incidenza pari al 112,44%, come evidenziato nella tabella seguente:

Incidenza dei residui attivi totali sugli accertamenti di competenza

TOTALE RESIDUI ATTIVI	ACCERTAMENTI DI COMPETENZA	% DI INCIDENZA
4.252.460,15	3.781.860,72	112,44%

Nell'ambito delle medesime verifiche è stata, peraltro, evidenziata una scarsa movimentazione dei residui attivi costituiti in anni precedenti il 2009 dei titoli I e III, come di seguito evidenziato:

	Titolo I	Titolo III Titolo
Residui rimasti da riscuotere alla data del 31/12/2012	69.175,43	59.229,74
Residui riscossi	7.302,88	12.569,82
Residui stralciati o cancellati	0,00	0,00
Residui da riscuotere alla data del 31/12/2013	61.872,55	46.659,92

Specifici approfondimenti sono stati svolti in tale prospettiva anche in ragione della presenza di somme conservate al 31/12/2013 per residui attivi, antecedenti al 2009 ed iscritti in contabilità mediante ruoli per € 91.547,20.

L'Amministrazione in merito ai chiarimenti richiesti, nel confermare la correttezza dei dati forniti, ha rappresentato partitamente che gli importi più significativi provenienti da trasferimenti di enti sovracomunali si riferiscono ai seguenti residui:

- per € 1.200.000,00 ad un contributo parco archeologico da ARCUS spa;
- per € 490.000,00 ad un contributo provincia;
- per € 459.000,00 ad un contributo regionale per adeguamento scuola elementare;

- per € 143.077,00 ad un contributo regionale per efficienza energetica ad uso fonti rinnovabili;

ed, infine, per € 600.000,00 ad alienazioni beni immobili comunali;

Segnatamente al suddetto residuo di € 600.000,00, conservato in bilancio al Titolo IV (Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da - cat. 1 - alienazione di beni patrimoniali riscossione di crediti), sono stati chiesti ulteriori chiarimenti sia in ordine alle verifiche che nei diversi esercizi ne hanno giustificato il mantenimento in bilancio sia al titolo giuridico posto a fondamento dell'originario accertamento.

L'Ente, al riguardo, con nota del 24 giugno prot. n. 4967, ha rappresentato che il residuo attivo di cui trattasi è stato cancellato, in sede di rendiconto 2014, sia in entrata che in uscita, in quanto ritenuto insussistente in ragione del fatto che l'operazione, originariamente nata da un accordo con la ditta aggiudicatrice di un lotto edificabile in zona PIP, (*bando pubblico approvato con Determina n.6 del 22/6/2007*) volto alla realizzazione di un fabbricato da adibire a magazzino o deposito attrezzi e mezzi comunali, quale controprestazione per la cessione di parte del lotto edificabile, non ha avuto esito positivo, per mancata presentazione della documentazione e sottoscrizione dell'accordo definitivo da parte della stessa ditta.


Segnatamente ai residui attivi ante 2009 dei Titoli I e III l'Amministrazione ha asserito che gli stessi sono rappresentati essenzialmente dalle entrate per Tarsu e per sanzioni codice della strada, riscosse con difficoltà dal gestore Equitalia, che tuttavia vengono regolarmente contabilizzate al momento del loro accredito.

Specifici approfondimenti sono stati svolti in ordine al mantenimento in bilancio nei Titoli I e III di residui attivi, ante 2009, per l'importo totale di € 108.532,47 (€ 61.872,55 Tit. I ed € 46.659,92 Tit. III), nonché in ordine alla quantificazione dell'importo destinato al fondo svalutazione crediti, (art. 6 co. 17, del d.l. n. 95/2012 convertito dalla l. n. 135/2012 e art. 1 co. 17 del d.l. n. 35/2013).

A tal riguardo è, invero, emerso che sebbene, da controlli officiosi con la procedura Sirtel, sia stato rilevato un fondo svalutazione crediti per l'importo di € 12.172,01, nessun dato viene riscontrato nel prospetto riepilogativo del Risultato di amministrazione, alla voce specifica "Per fondo svalutazione crediti", benché dallo stesso risulti l'importo di € 31.890,29 destinato ad avanzo vincolato.

Chiesti chiarimenti al riguardo l'Ente, nel rappresentare che l'importo destinato ad avanzo vincolato corrisponde all'importo complessivo dei fondi svalutazione crediti per gli anni 2012 e 2013, ha precisato che tale dato non viene valorizzato nel prospetto, alla voce "Per fondo svalutazione crediti", in quanto trattandosi di modulo informatico, predisposto automaticamente, dalla procedura Halley informatica, non vi è stata data formale specificazione.

Chiesti chiarimenti in ordine al mantenimento in bilancio di residui passivi al Titolo I servizio 8 - Altri servizi generali- Personale- per l'importo di € 26.416,82, l'Ente ha asserito che detto importo va riferito a somme destinate a salario accessorio che sebbene accantonate negli



anni 2010/2011/2012 e non erogate per mancata presentazione di specifici progetti di produttività, sono state cancellate dal bilancio.

6. Contenimento delle spese

Nell'ambito delle verifiche relative al rendiconto 2013 sono stati svolti opportuni riscontri al fine di verificare il rispetto, all'esito dell'esercizio e della gestione, dei vincoli recati dall'art. 6 del d.l. 78/2010.

Dall'esame dei dati forniti dall'Organo di revisione risulta comprovato il rispetto del limite di spesa di cui alla citata normativa avendo riguardo ai criteri interpretativi resi dalla Corte Costituzionale con la nota decisione 139 del 4 giugno 2012.

L'Ente ha, altresì, ottemperato a quanto previsto dalla normativa circa l'invio alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti del prospetto – allegato obbligatorio al rendiconto – recante, come previsto dall'art. 16 D.L. n. 138/2011, l'elenco delle spese di rappresentanza attestate, per l'esercizio in esame, in € 310,00.

Ciò nondimeno è risultato non valorizzato l'omologo dato nel prospetto relativo al "Contenimento delle spese", segnatamente alla voce "Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza": al riguardo l'Ente ha rappresentato che le predette spese, per pura disattenzione, non sono state indicate dall'Organo di revisione che ha, comunque, curato la sottoscrizione del prospetto.

Da ultimo ha rappresentato che, in ragione del modico valore che dette spese hanno rivestito nel corso degli anni, non si è ritenuto di adottare uno specifico regolamento per le spese di rappresentanza.

7. Personale

Nell'ambito dei controlli svolti con riguardo alla Spesa di personale è stato rilevato che l'Organo di revisione non ha provveduto alla corretta compilazione del prospetto relativo alla "Consistenza del personale dell'Ente al 31/12/2012 ed al 31/12/2013" per ciò che attiene al numero dei Posti in dotazione organica per gli anni 2012 e 2013.

Chiesti chiarimenti al riguardo l'Ente ha rappresentato che sia per l'anno 2012 che per quello 2013 i posti in dotazione organica risultano pari a 13 e che la mancata attestazione è dovuta a mera dimenticanza.

L'Organo di revisione ha attestato che l'Ente non ha rispettato il limite di spesa di cui all'art. 1 c. 557 L. 296/2006 specificando che *"la maggiore spesa di Euro 2.491,59 è stata determinata dall'acquisto di voucher per i servizi sociali"*.

Chiesti elementi conoscitivi al riguardo l'Ente ha rappresentato che i voucher sono stati acquistati al fine di garantire servizi indispensabili, di carattere socio-assistenziale, ad utenti in condizioni di disabilità presenti nella scuola materna, e considerato il modico ammontare degli stessi e il rilevante contenuto sociale che l'operazione riveste, il mancato rispetto del limite della spesa di personale assume una eccezione rispetto a quanto prevede la normativa di riferimento.

RITENUTO

Le risultanze istruttorie hanno evidenziato profili problematici che il Collegio, all'esito del contraddittorio intercorso, ritiene non superati e che, in quanto afferenti a profili di sana gestione finanziaria, rimette alla prudente valutazione della Amministrazione.

Valenza centrale assumono, in tale prospettiva, le criticità rilevate nell'ambito delle verifiche svolte in tema di residui, attivi e passivi, che pur superate in ragione delle prospettive dell'Ente, appaiono significative atteso il superamento, per ciò che attiene i residui passivi, del valore soglia fissato dal D.M. Interno 18 febbraio 2013 donde la sussistenza del parametro di deficitarietà strutturale n. 4.

Rilevante risulta, altresì, nell'esercizio in esame, il volume dei residui attivi totali e la percentuale di incidenza, attestata al 112,44%, delle partite creditorie conservate rispetto agli accertamenti di competenza.

Dette criticità assumono, peraltro, maggior consistenza ove correlate agli esiti delle verifiche svolte sul versante della liquidità laddove è stata accertata la sussistenza del parametro di deficitarietà n. 9 in ragione di anticipazioni di tesoreria, non rimborsate, superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti.

In questa prospettiva il Collegio prende atto delle deduzioni svolte dall'Amministrazione circa l'avvenuto superamento delle criticità sottese alla sussistenza del parametro di deficitarietà n. 4 - in virtù della significativa riduzione dei residui passivi oggetto sia di revisione ordinaria che di riaccertamento straordinario - ed in ordine all'avvenuta cancellazione di alcune partite creditorie, e segnatamente dell'importo di € 600.000,00, conservato in bilancio al Titolo IV medio tempore sfornito di idoneo titolo.

Ciò nondimeno auspica, anche alla luce dei contenuti del novellato art. 189 Tuel una rigorosa verifica dei presupposti cui è subordinato il mantenimento in bilancio delle partite creditorie nonché l'adozione di idonee misure organizzative al fine di velocizzare le riscossioni e conseguire, dunque, una maggiore liquidità.


Richiamati gli esiti delle verifiche svolte, ed evidenziata la centralità che il principio di programmazione assume nell'ambito del nuovo sistema di contabilità armonizzata, appare, altresì, opportuno assicurare una sostanziale coerenza tra previsioni, accertamenti e riscossioni laddove, di contro, sono state rilevate per alcune poste previsioni assolutamente non in linea con i successivi accertamenti ovvero un grado di realizzazione delle entrate incongruo rispetto agli accertamenti.

Da ultimo, con riguardo alla spesa di personale, si rileva il mancato rispetto del limite di cui all'art. 1 comma 557 della Legge Finanziaria 2007 pur dandosi doverosamente atto del carattere assolutamente contenuto della maggior somma sostenuta e delle ragioni sottese all'accertato sfioramento.

Tanto premesso, la Sezione regionale di controllo per le Marche

ACCERTA

Il mancato rispetto delle spese di personale con ogni conseguenza sulle capacità assunzionali.



RACCOMANDA

- Il rispetto dei parametri di deficitarietà pro tempore vigenti;
- La formulazione di previsioni di entrata coerenti con i successivi accertamenti e l'adozione di idonee misure organizzative volte a velocizzare la riscossione delle entrate proprie;
- Una rigorosa verifica delle partite creditorie che concorrono a determinare il volume dei residui attivi, dei presupposti cui è subordinato il loro mantenimento e l'adozione di ogni opportuna iniziativa per il conseguimento dei relativi crediti;
- Il rispetto dei limiti di spesa per il personale;

INVITA

l'Organo di revisione ad operare le dovute rettifiche sul sistema Si.que.l., in conformità agli esiti del contraddittorio intercorso con l'Amministrazione come ricostruito in parte motiva, con riguardo ai dati relativi alla voce "Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza";

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa, in via telematica, al Sindaco, al Consiglio comunale ed all'Organo di revisione del Comune di Urbisaglia.

Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 33/2013 la presente pronuncia dovrà, altresì, essere pubblicata sul sito Internet della Amministrazione comunale secondo le modalità di legge.

Così deliberato in Ancona nella camera di consiglio del 22 dicembre 2015.

Il relatore

Valeria Franchi



Depositato in Segreteria in data


Il Direttore della Segreteria

Dr. Carlo SERRA



Presidente f.f.

Andrea Liberati



22 DIC. 2015

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T71



DOC. INTERNO N.52431053 del 22/12/2015